

R.G.P.U.N. 8-1/2024

ORIGINALE



L.C. 13/24
SENT. 41/24
REP. 92/24

IL TRIBUNALE DI MONZA

TERZA SEZIONE CIVILE

delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

dott.ssa Giulia Caliarì Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da Raffaella Borin (C.F. BRNRFL53S62F382M), nata a Monselice il 22.11.1953, residente a Concorezzo (MB) alla via Libertà n. 44, rappresentata e assistita dall'Avv. Barbara Calise (C.F.: CLSBBR69S61H827D) del Foro di Milano con studio in Milano via Boccaccio 22 (fax 02.29003028; pec: barbara.calise@milano.pecavvocati.it)

CONCLUSIONI

“Tutto ciò premesso, la signora Raffaella Borin come in epigrafe rappresentata e assistita CHIEDE - all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di legge, di essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e seguenti D. Lgs. 14/2019; - di disporre che dal giorno di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita comprese, dunque, le procedure di pignoramento presso terzi e di cessione del quinto gravanti sulla pensione della signora Borin.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato a p.c.t. il 15 gennaio 2024, la ricorrente, Raffaella Borin, ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 C.C.I.I., allegando di trovarsi in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Maria Teresa Palmiero, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

✓ La giurisdizione



Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale della debitrice, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede in Concorezzo (MB), alla via Libertà n. 44, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art.2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5, comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268, comma 4 C.C.I.I. e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272 C.C.I.I.



In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 9bis allegato al ricorso), accompagnate dalla produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni (doc. 7 e 14 all. al ricorso), anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2 C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dal Gestore ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I.;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori (pagg. 6 e 7 della relazione notarile), con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I. (doc. 5 all. al ricorso);
- 7) lo stato di famiglia (doc. 3 all. al ricorso) e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e dell'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

La debitrice e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso o della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda, adempiendo altresì tempestivamente alla richiesta di integrazione del Tribunale del 26.01.2024.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure PRA, della visura protesti e CTC, delle visure



camerali, catastali e ipocatastali, delle banche dati Crif. La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2 C.C.I.I.

In ragione della specificità della descrizione del metodo adottato e del contenuto di "attestazione" delle conclusioni, non è necessario acquisire le carte lavoro, la documentazione comprovante i controlli, le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I. e le circolarizzazioni eseguite.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente non è un'imprenditrice poiché risulta essere in pensione dal 2015 come emerge dalla CU INPS (doc. 8 all. al ricorso) e intrattiene un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società The Italian Literary Agency s.r.l. (cfr. doc. 8bis all. al ricorso). La debitrice ha, altresì, prodotto un'autocertificazione in cui dichiara di non essere assoggettabile ad altre procedure di crisi o insolvenza (cfr. doc. 5 all. al ricorso).

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c), 66 e 268 C.C.I.I. il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che la debitrice non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare. In particolare, quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari atteso che la debitrice non vanta crediti diversi da quelli futuri per stipendi, i quali, nello scenario alternativo dell'esecuzione individuale, non garantirebbero comunque un integrale soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli.

Nello specifico, il passivo esposto dal ricorrente è quantificato in € 206.819,93, alla quale dovranno essere aggiunti gli importi dovuti a titolo di spese legali e le spese maturate in funzione della procedura (compenso dell'O.C.C. e del Liquidatore nominato), e viene così rappresentato:



CREDITORE

IMPORTO

Agenzia delle Entrate Riscossione (estratto di ruolo al 16.11.23) € 34.385,00

Comune di Milano	€ 25.800,00
Unicredit – transazione residuo al 30.11.2023	€ 19.779,00
Findomestic (pignoramento presso terzi) ora Ifis Npl	€ 45.667,31
Carrefour Banca ora Ifis Npl	€ 9.122,71
Agos finanziamento aprile 2022 residuo al 30.11.2023	€ 31.383,00
Agos cessione del quinto residuo al 30.11.2023	€ 17.174,00
MB Credit Solutions SpA ora Ifis Npl	€ 20.194,45
Tari	€ 519,45
Imposte derivanti da Unico 2023	€ 2.795,00
TOTALE	€ 206.819,92

Tale importo è stato dettagliato come segue in base alla graduazione dei creditori:

a) crediti prededucibili

Agenzia delle Entrate Riscossione (estratto di ruolo al 16.11.23)	€ 34.385,00
Avviso di accertamento TARI 2018	€ 519,45
Comune di Milano	€ 25.800,01

Imposte derivanti da Unico 2023 € 2.795,00

per un totale di € 63.499,46 relativi a cartelle di pagamento, munito di privilegio generale ex art. 2752 c.c..

b) creditori chirografari



Unicredit – transazione residuo a fine novembre 2023	€ 19.779,00
Findomestic – credito ceduto a IFIS NPL (pignoramento presso terzi)	€ 45.667,31
Carrefour Banca – credito ceduto a IFIS NPL	€ 9.122,71
Agos finanziamento aprile 2022 residuo 30.11..23	€ 31.383,00
Agos cessione del quinto residuo al 30.11.2023	€ 17.174,00
MB Credit Solutions SpA – credito ceduto a IFIS NPL	€ 20.194,45

Per un totale di € 143.329,47.

TOTALE PASSIVO: € 206.819,93

Quanto al patrimonio della debitrice, invece, si rileva che la debitrice:

1. non è titolare di alcun diritto su beni immobili;
2. è titolare dei seguenti diritti su beni mobili registrati:
proprietà per l'intero dell'autovettura BMW serie 3 targata CR214WT, immatricolata nel 2004, per la quale la debitrice chiede un'autorizzazione al mantenimento nella sua disponibilità atteso lo scarso valore del veicolo e l'utilità dello stesso per gli spostamenti lavorativi del figlio convivente a carico.
3. è titolare di crediti futuri a titolo di pensione nonché di corrispettivi derivanti da rapporto di collaborazione: il Gestore della crisi ha verificato che il ricorrente percepisce una pensione mensile di circa € 1.500,00 netti e ulteriori € 1.500 mensili netti derivanti dalla collaborazione con la The Italian Literary Agency s.r.l. per la quale effettua servizi di consulenza amministrativa.

L'O.C.C. ha dichiarato che la debitrice non è in possesso di *"altri beni di valore rilevante ai fini della procedura di liquidazione controllata"* (cfr. pag. 5 relazione particolareggiata).

Quanto alle giacenze del conto corrente n. n. 155252 acceso presso il Banco BPM/Banca Popolare di Lodi, del deposito titoli n. 359979 e al saldo della Poste Pay intestata alla debitrice sarà cura del liquidatore verificarne la capienza, alla data di apertura della liquidazione, ed acquisire eventuali somme eccedenti la quota destinata al mantenimento come determinata dal Giudice.

Sarà altresì cura del liquidatore in sede di inventario verificare la presenza di beni mobili non registrati pignorabili presso la residenza della debitrice.

La ricorrente ha inoltre allegato quale ammontare delle spese medie che deve sostenere mensilmente per il proprio mantenimento la somma complessiva di € 1.909,00, dettagliandola come segue:



ELENCO SPESE MENSILI NUCLEO FAMILIARE BORIN

Spese alimentari	450 €
Affitto	530 €
Luce	50 €
Gas	85 €
Telefono fisso e cellulare	80 €
Carburante auto	160 €
Assicurazione auto	70 €
Medicinali	30 €
Abbigliamento	70 €
Revisione caldaia	14 €
TARI	15 €
Spurghi	20 €
Cure odontoiatriche	300 €
TOTALE SU BASE MENSILE	1.909 €
TOTALE SU BASE ANNUA	22.908 €

Sarà cura del Giudice Delegato determinare la somma che la debitrice potrà trattenere per il proprio mantenimento.

In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della debitrice, nonché l'ammontare dei debiti, e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

✓ **L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali**

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art.270, comma 2, lett.c), poiché trattasi di domanda proposta dalla debitrice e i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 C.C.I.I.

Quanto all'assegnazione forzosa ottenuta da Findomestic e alla cessione concordata con Agos entrambe nella misura di un quinto della pensione, ritiene il Tribunale che tali cessioni non possano considerarsi efficaci nei confronti del liquidatore nominando e dei creditori concorsuali, quale effetto automatico della apertura della procedura di liquidazione controllata, perché:

- per un verso, trattasi di cessione relativa a crediti futuri – mensilità di pensione e corresponsione di somme – integralmente appreso alla liquidazione controllata per effetto dello spossessamento derivante dall'apertura della procedura, la cui universalità e



concorsualità è sancita dal combinato disposto degli artt. 270 comma 5 (che richiama le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III oltre agli artt. 143, 150 e 151 CCII) e dell'art. 268 comma 4 CCII ed espressamente derogata soltanto dal provvedimento del Giudice che indica quali somme siano necessarie al mantenimento;

- per altro verso, come già ritenuto dal presente Tribunale in precedenti pronunce, deve assicurarsi che non siano realizzate in costanza di procedura deroghe al principio della *par condicio creditorum* in favore di creditori chirografari.

Esclusa la persistente operatività del pignoramento e della cessione del quinto e considerato che la determinazione della quota di pensione esclusa dalla liquidazione compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), il quale provvederà come da separato decreto, si ordina sin d'ora alla debitrice di redigere rendiconto mensile delle somme incassate dall'istituto che eroga la pensione e dalla società per la quale svolge prestazioni occasionali, nonché di corrispondere ("*consegnare*") ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) sul conto corrente, che il liquidatore aprirà e comunicherà, le somme ritenute dal GD eccedenti quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto.

Quanto all'istanza di escludere dalla liquidazione del patrimonio l'autovettura BMW serie 3 targata CR214WT, immatricolata nel 2004, si ritiene che essa possa trovare temporaneo accoglimento: l'utilizzo della stessa è strumentale alla riuscita del piano, pertanto, sarà l'ultimo bene ad essere messo in vendita, salvo verifica del residuo valore.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, in adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del 05.10.2022 nel proc. r.g. n. 22/2022), che pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finchè vi siano di beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, ove la liquidazione dei beni non sia terminata nei tre anni dalla dichiarazione di apertura, data a partire dalla quale dovrà essere valutata la richiesta di esdebitazione, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice, posto che anche l'apprensione di quote di reddito rientra nella nozione di "liquidazione dei beni".

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di Raffaella Borin (C.F. BRNRFL53S62F382M), nata a Monselice il 22.11.1953, residente a Concorezzo (MB) alla via Libertà n. 44, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 Regolamento UE n.2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Giulia Caliarì;



- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. Maria Teresa Palmiero (C.F. PLMMTR64P48A512J), con studio in Como alla via A. Volta n. 43;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 120 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** alla debitrice e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina alla debitrice di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal Giudice Delegato necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare;
- 6) **ordina** alla debitrice di redigere un rendiconto mensile delle somme incassate da inviare al liquidatore entro il giorno 10 di ogni mese;
- 7) **dichiara** esclusa temporaneamente dalla liquidazione l'autovettura autovettura BMW serie 3 targata CR214WT;
- 8) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 9) **dispone** che il liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.I.;
 - **proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario (inventario che deve essere approfondito e specifico in ordine a tutti i beni rinvenuti)** di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268, comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità di liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I., comunicando, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità;



- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024.

Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Caliri

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

